

Legge regionale 11 marzo 2016 , n. 3 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda.

Art. 9

(Modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria)

1. Le funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria esercitate dalle Province mediante i rispettivi Corpi e Servizi di polizia locale sono esercitate dalla Regione avvalendosi del Corpo forestale regionale.